

MUNICIPIO

Lugano, 4 luglio 2014/GC
centro inf.: 101.0 / 106.0

ris. mun.: 26/06/2014

Posta A

Onorevoli Signore e Signor
. Simonetta Perucchi Borsa
. Maddalena Ermotti-Lepori
. Sara Beretta Piccoli
. Michele Malfanti
rispettivi indirizzi

Oggetto: interrogazione n.578 intitolata "Conflitti di intrresse: il dovere di tacere"

Onorevoli Signore e Signor,

ci riferiamo all'interrogazione citata a margine, mediante la quale rivolgete allo scrivente Municipio alcune domande in relazione alle conseguenze di alcuni articoli pubblicati dal Mattino della Domenica a firma del municipale on. Lorenzo Quadri e aventi per oggetto il Direttore del Museo delle Culture prof. Francesco Paolo Campione. In seguito ad un procedimento promosso da quest'ultimo alcune espressioni contenute in questi articoli sono state giudicate lesive della sua personalità dal Pretore del Distretto di Lugano, che con sentenza del 13 febbraio 2014 ha quindi fatto divieto al citato municipale e ad altri due convenuti di farne uso.

Rispondiamo qui di seguito alle domande poste.

1. Il Municipio condivide le affermazioni pubblicate dal Municipale Lorenzo Quadri sulla persona di Francesco Paolo Campione, in lesione della sua personalità e del suo onore?

No.

2. In caso non fossero condivise, non ritiene il Municipio che sia necessario distanziarsi pubblicamente dalle affermazioni sopraccitate?

Il Municipio si distanzia dalle affermazioni in questione.

3. Non ritiene il Municipio necessario chiedere ufficialmente a Lorenzo Quadri di non più pubblicare, divulgare, scrivere affermazioni che ledano l'onore e la personalità dei funzionari, come per altro indicato nella sentenza citata nella premessa?

Il Municipio ha ribadito, più di una volta, di non condividere gli attacchi rivolti pubblicamente e con qualsiasi mezzo nei confronti di funzionari comunali e lesivi della loro personalità, siano essi proposti da municipali o da terzi.

Chi comunque propone articoli con tali contenuti sa, se municipale, di esporsi ad eventuali procedimenti disciplinari da parte dell'autorità di vigilanza e alle azioni civili da parte delle persone che si ritengono lese nel loro onore, come è accaduto nel caso riferito dagli interroganti.

Si osserva che una richiesta quale quella formulata nell'interrogazione non avrebbe alcun effetto pratico.

4. Non ritiene il Municipio che il municipale Lorenzo Quadri dovrà astenersi da qualsiasi decisione o intervento municipale che riguardi i funzionari predetti e tutti i dirigenti da lui pubblicamente attaccati e gli uffici da loro diretti?

La domanda propone il tema della collisione di interessi, regolato dall'art. 100 LOC, in relazione al quale il Tribunale cantonale amministrativo ha sviluppato i seguenti principi giurisprudenziali.

Determinante ai fini dell'obbligo, imposto dall'art. 100 LOC al membro dell'esecutivo comunale di astenersi, è l'esistenza di un interesse personale del municipale per l'oggetto della decisione. L'interesse non deve necessariamente essere di natura conflittuale. Non occorre che collida con l'interesse del Comune o con quello di altri interessati all'oggetto. Anche un interesse convergente con quello di altri interessati alla decisione è causa di impedimento. Per ostare alla partecipazione del municipale all'adozione della decisione è sufficiente che si tratti di un interesse personale. Poco importa che l'interesse sia giuridicamente protetto o di mero fatto. Parimenti, non occorre che sia palese o esplicitato. Anche un interesse latente o non dichiarato può essere motivo di impedimento. L'interesse è presunto quando la decisione è atta a procurare al municipale vantaggi o arrecargli svantaggi di natura giuridica, economica, ideale o meramente fattuale. A tal fine la situazione personale del municipale deve essere legata all'oggetto della decisione da un rapporto qualificato, per cui il provvedimento non può essergli indifferente. L'interesse del municipale deve in altri termini apparire oggettivamente più intenso di quello generico della collettività. Decisiva è la costellazione oggettiva degli interessi. Dato che l'indipendenza e l'imparzialità degli amministratori comunali deve essere assicurata anche dal profilo delle apparenze, se la costellazione oggettiva degli interessi non permette di escludere l'esistenza di un interesse personale di un municipale, l'obbligo di astensione sussiste anche nel caso in cui dichiararsi che la decisione gli è indifferente (cfr. TRAM 4.3.2009 n. 90.2007.106, 174/52.2008.19).

È sulla base di questi principi, e non di altre considerazioni, che va valutata la presenza di un eventuale conflitto nella persona dell'on Quadri o di altri municipali. In linea di principio il fatto di aver attaccato pubblicamente un funzionario non sembra di per sé essere motivo sufficiente per determinare una collisione di interessi. La situazione è evidentemente diversa se, in seguito all'attacco sono stati avviati procedimenti nei quali sia il municipale sia il funzionario sono coinvolti. Verificandosi questa circostanza si viene a creare, nel caso di decisione che riguardi il funzionario o il servizio di cui egli fa parte, quell'interesse più intenso di quello generico della collettività, ciò che determina la collisione.

5. Non ritiene il Municipio che il municipale Lorenzo Quadri dovrà astenersi da

qualsiasi decisione o intervento municipale che riguardi il Museo delle Culture e ciò a causa del fatto personale che lo oppone in una procedura giudiziale al direttore del Museo?

Con riferimento ai principi esposti nella risposta alla domanda precedente, il fatto che il municipale Lorenzo Quadri sia parte in procedure giudiziali che vedono quale controparte il Direttore del Museo delle Culture (al momento attuale una di appello contro la sentenza del Pretore menzionata in entrata, l'altra davanti allo stesso Pretore) determina una situazione di collisione di interessi, con le conseguenze che ciò comporta secondo l'art. 100 LOC.

Ci è grata l'occasione per porgerVi, Onorevoli Signore e Signor, l'espressione dei nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Avv. M. Borradori

lic. jur. M. Delorenzi

Copia p.c.:

.Consiglieri comunali